

**Regolazione degli aspetti generali della qualità
del servizio di trasporto del gas naturale**

Proposte finali

Terzo documento per la consultazione
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 23 gennaio 2006, n. 15/06

10 giugno 2009

Premessa

La qualità del servizio di trasporto del gas naturale è attualmente regolata attraverso i codici di rete di trasporto approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ad eccezione degli aspetti relativi alla qualità del gas trasportato, che sono stati regolati con la deliberazione 6 settembre 2005, n. 185/05.

Con la deliberazione 23 gennaio 2006, n. 15/06 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti con i quali regolare gli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale. Nell'ambito di tale procedimento sono stati emanati un primo documento il 19 dicembre 2006 (atto n. 35/06, primo documento per la consultazione) ed un secondo documento il 14 novembre 2007 (atto n. 44/07, secondo documento per la consultazione).

Il presente documento formula le proposte finali di regolazione relative agli aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale tenendo conto:

- a) delle osservazioni pervenute in risposta al primo ed al secondo documento per la consultazione, nonché di quanto discusso nei successivi incontri tecnici di approfondimento con i soggetti interessati;*
- b) di quanto già definito in precedenti provvedimenti dell'Autorità in tema di accesso alle reti e di tariffe;*
- c) del procedimento avviato con la deliberazione 28 aprile 2008, ARG/Gas 50/08 per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2009 – 2013 (di seguito: terzo periodo di regolazione);*
- d) della deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 in tema di aggiornamento dei codici di trasporto del gas naturale.*

*Il presente documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **13 luglio 2009**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

| | |
|---|----|
| 1. Introduzione | 4 |
| 2. Sintesi delle proposte e struttura del documento | 5 |
| 3. La qualità del servizio di trasporto | 7 |
| 4. Le proposte in tema di sicurezza del servizio di trasporto | 7 |
| <i>Ispezione e sorveglianza delle reti</i> | 8 |
| <i>Emergenze di servizio</i> | 10 |
| <i>Protezione catodica</i> | 13 |
| <i>Odorizzazione del gas</i> | 14 |
| <i>Trasporto alternativo di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai</i> | 14 |
| 5. Le proposte in tema di continuità del servizio di trasporto | 15 |
| <i>Interruzioni</i> | 16 |
| <i>Riduzione della capacità</i> | 19 |
| <i>Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità</i> | 20 |
| 6. Le proposte in tema di qualità commerciale del servizio di trasporto | 22 |
| <i>Cessioni di capacità</i> | 22 |
| <i>Programma degli interventi manutentivi</i> | 24 |
| <i>Contabilità del gas trasportato nel mese</i> | 25 |
| <i>Accesso ed erogazione del supporto IT</i> | 26 |
| <i>Accesso al sistema di trasporto</i> | 28 |
| <i>Programmazione/Assegnazione</i> | 29 |
| <i>Tempi di risposta a richieste degli utenti</i> | 30 |
| <i>Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del trasporto</i> | 32 |
| 7. I tempi di attuazione | 33 |
| Allegato A – Versione preliminare del provvedimento | |

1. Introduzione

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha regolato alcuni aspetti relativi al servizio di trasporto di gas naturale mediante provvedimenti in materia di accesso alle reti di trasporto, tariffe e qualità del gas naturale trasportato.
- 1.2 Con la deliberazione 23 gennaio 2006, n. 15/06 è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti con i quali regolare gli aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale non ancora coperti dalle disposizioni in vigore. Nell'ambito di tale procedimento è stato emanato un primo documento per la consultazione il 19 dicembre 2006 (atto n. 35/06, di seguito: primo documento per la consultazione), nel quale l'Autorità:
 - a) ha individuato nella sicurezza, nella continuità e nella qualità commerciale gli aspetti generali di qualità del servizio di trasporto di gas naturale;
 - b) ha descritto le prassi operative di Snam Rete Gas e di Società Gasdotti Italia;
 - c) ha fornito una sintesi di una ricognizione della regolazione in materia in ambito internazionale;
 - d) ha formulato proposte preliminari di regolazione in tema di sicurezza, continuità e qualità commerciale al fine di uniformare la regolazione degli aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale.
- 1.3 Nel primo documento per la consultazione sono stati approfonditi anche alcuni temi connessi con la misura della qualità del gas naturale e si sono formulate proposte di modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 185/05. Gli esiti della consultazione su questo specifico punto hanno originato l'emanazione della deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2007, n. 75/07.
- 1.4 Il 14 novembre 2007 è stato emanato un secondo documento per la consultazione (atto n. 44/07, di seguito: secondo documento per la consultazione) nel quale l'Autorità ha formulato proposte integrative di regolazione su aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale, con riferimento alla sicurezza, alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio, tenendo conto delle osservazioni pervenute in risposta al primo documento per la consultazione e di quanto già definito in precedenti provvedimenti dell'Autorità.
- 1.5 Il presente terzo documento per la consultazione formula le proposte finali dell'Autorità sui temi oggetto delle precedenti consultazioni sulla base degli esiti delle stesse e di ulteriori approfondimenti effettuati in incontri tecnici con tutti i soggetti interessati svoltisi nel corso del 2008.
- 1.6 Le proposte dell'Autorità, anche in considerazione del previsto ingresso di nuovi soggetti nel servizio di trasporto regionale del gas naturale, si prefiggono:
 - a) l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse aziende di trasporto;
 - b) l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio di trasporto del gas naturale erogata da ciascuno degli operatori coinvolti;
 - c) il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio e dei clienti finali allacciati alle reti di trasporto anche attraverso una maggiore accessibilità

alle informazioni e la pubblicazione comparativa dei dati di qualità forniti dai trasportatori.

2. Sintesi delle proposte e struttura del documento

2.1 Il presente documento per la consultazione, sulla base degli esiti delle precedenti consultazioni, propone integrazioni alla regolazione vigente in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale sui seguenti aspetti:

- a) la sicurezza (capitolo 4);
- b) la continuità (capitolo 5);
- c) la qualità commerciale (capitolo 6).

2.2 Per quanto riguarda la sicurezza si propone di:

- a) individuare l'intera rete gestita da un trasportatore come ambito rispetto al quale riferire la regolazione e gli indicatori (ad eccezione degli indicatori di protezione catodica, riferiti ai sistemi di protezione catodica);
- b) introdurre l'obbligo di servizio di sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi, con cadenza almeno semestrale i tratti di rete appartenenti ai gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio (compresi gli allacciamenti) e con cadenza almeno annuale il resto della rete;
- c) stabilire l'obbligo annuale di aggiornamento dello "stato di consistenza dei gasdotti" e di comunicazione all'Autorità di alcuni dati tecnici relativi alla rete;
- d) introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle emergenze di servizio nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione;
- e) definire un indicatore relativo al tempo di intervento, individuato come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e l'arrivo del personale incaricato dal trasportatore sul luogo di intervento con i conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione;
- f) introdurre l'obbligo per il trasportatore di disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte tali da garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia;
- g) stabilire l'obbligo per il trasportatore di disporre di uno o più recapiti telefonici per il servizio di intervento e di adottare specifiche modalità di pubblicizzazione degli stessi;
- h) introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità dei dati e delle informazioni relativi alle emergenze di servizio;
- i) stabilire obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità dei dati e delle informazioni relativi alla protezione catodica delle reti di trasporto;
- j) affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale trasporto alternativo di gas tramite il servizio dei carri bombolai,

salva esplicita indicazione contraria da parte dell'utente e ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente stesso.

2.3 Per quanto riguarda la continuità si propone di:

- a) introdurre le definizioni di “interruzione”, “interruzione senza adeguato preavviso” e “*city gate*”, insieme a obblighi di registrazione e di comunicazione annuale per ogni interruzione registrata nonché l’obbligo di comunicazione annuale, con riferimento a ciascun utente del servizio interessato, dei livelli effettivi relativi all’indicatore “numero di volte che, nell’anno termico di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivanti da emergenze di servizio”;
- b) individuare, per le riduzioni di capacità, un criterio quantitativo che sia rappresentativo dell’effettivo disservizio subito dagli utenti;
- c) introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione con frequenza semestrale con riferimento all’anno solare (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno) di alcuni dati minimi concernenti il mancato rispetto della pressione minima garantita.

2.4 Per quanto riguarda la qualità commerciale si propone di:

- a) confermare lo standard garantito riguardante la cessione di capacità, stabilendo che una cessione sia considerata conforme in assenza di comunicazioni entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione della richiesta;
- b) introdurre un indicatore per i trasferimenti di capacità, definito come “termine per la comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile” e di un corrispondente standard di qualità pari al 1° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della richiesta;
- c) confermare gli obblighi di registrazione e di comunicazione annuale inerenti alle richieste di cessione e di trasferimento di capacità, prevedendo altresì che il trasportatore sia tenuto a segnalare la presenza di eventuali errori materiali entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di cessione, consentendone la rettifica nel giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione;
- d) fissare il termine per la comunicazione da parte del trasportatore del piano mensile degli interventi di manutenzione al 15-mo giorno del mese n-2, con la possibilità per gli utenti del servizio di chiedere la riprogrammazione degli interventi entro 10 giorni solari dalla comunicazione del piano; inoltre, si conferma la previsione per l’impresa di trasporto dell’obbligo di registrazione di tutte le riprogrammazioni, comprese quelle richieste dall’utente, e di comunicazione annuale all’Autorità del numero delle riprogrammazioni;
- e) confermare lo standard garantito vigente relativo alla contabilità del gas trasportato, inserendo l’obbligo di comunicazione semestrale all’Autorità, con indicazione della causa dell’eventuale mancato rispetto, e di risposta alle richieste di revisione del bilancio entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse sia per la contabilità di fine mese che per quella di conguaglio;
- f) introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all’Autorità circa i possibili malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a

disposizione dal trasportatore nonché obblighi di informazione agli utenti del servizio di trasporto relativamente ai processi di modifica degli stessi;

- g) con riferimento all'indicatore "tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti", qualunque sia il soggetto richiedente, introdurre due standard generali pari a:
 - (i) 30 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per allacciamenti di breve distanza (ossia con lunghezza fino a 100 metri);
 - (ii) 60 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per tutte le altre richieste;

nonché obblighi di registrazione e di comunicazione annuale di alcuni dati minimi inerenti ogni richiesta di accesso al servizio di trasporto;

- h) definire tempi massimi di risposta motivata per alcune delle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti del servizio ed introdurre uno standard generale inerente alla percentuale minima di risposte motivate a tutte le altre richieste scritte avanzate dagli utenti (90% entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi), insieme a obblighi di registrazione e comunicazione annuale;
- i) introdurre indennizzi automatici a favore dell'utente nel caso di mancato rispetto degli standard garantiti per causa dell'impresa di trasporto.

2.5 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione tengono conto dei seguenti criteri:

- a) *semplicità*: la definizione degli indicatori parte dai dati che già ora le aziende di trasporto registrano per lo svolgimento della loro attività;
- b) *controllabilità*: gli indicatori sono stati formulati in modo tale da favorire la funzione di vigilanza da parte dell'Autorità sui dati che verranno comunicati dalle aziende di trasporto;
- c) *efficacia*: gli indicatori prendono in considerazione le attività e gli aspetti rilevanti relativi alla sicurezza, alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale.

2.6 In allegato al presente documento viene inoltre proposta una bozza di articolato che recepisce le proposte in consultazione.

3. La qualità del servizio di trasporto

3.1 L'Autorità nel secondo documento per la consultazione ha confermato che la regolazione della qualità del servizio di trasporto di gas naturale deve riguardare, oltre la continuità e la qualità commerciale, anche la sicurezza, fermo restando l'obbligo degli operatori di rispettare la legislazione vigente che non si ritiene in alcun modo in contrasto con le proposte finali di regolazione dettagliate nei successivi paragrafi.

4. Le proposte in tema di sicurezza del servizio di trasporto

4.1 Si riportano nel seguito le principali osservazioni ricevute dai soggetti interessati relativamente alle proposte in materia di sicurezza formulate nel secondo

documento per la consultazione ed il conseguente orientamento finale dell’Autorità nella regolazione degli stessi.

- 4.2 Le proposte sono formulate in coerenza con il presupposto, già espresso nelle precedenti fasi di consultazione, di individuare l’intera rete gestita da un trasportatore come ambito rispetto al quale definire eventuali indicatori di sicurezza, ad eccezione degli indicatori di protezione catodica che vengono riferiti ai “sistemi di protezione catodica”, e di adottare come riferimento temporale l’anno termico (ad eccezione di quanto previsto ai successivi punti 5.25 e 6.21). Tuttavia, in caso di passaggio del sistema tariffario al riferimento temporale dell’anno solare, lo stesso riferimento verrà adottato anche per le disposizioni in materia di qualità del servizio.

Ispezione e sorveglianza delle reti

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 4.3 Nel secondo documento per la consultazione l’Autorità ha proposto di:
- a) introdurre l’indicatore “percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig¹ rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia” ed ha invitato i soggetti consultati a proporre un criterio oggettivo che permetta di stabilire quali parti della rete di trasporto siano ispezionabili tramite pig;
 - b) prevedere l’obbligo di registrare l’eventuale appartenenza dei tratti di rete ispezionata e/o sorvegliata all’insieme dei gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio;
 - c) introdurre l’obbligo di servizio di sottoporre ogni anno termico l’intera rete a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi (ogni sei mesi i tratti a maggior rischio);
 - d) introdurre obblighi di registrazione e di comunicazione all’Autorità con cadenza annuale.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 4.4 Un trasportatore non ritiene utile l’indicatore “percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia” poiché tale parametro è fortemente influenzato dal numero delle corrosioni riscontrate sulla rete e dalla loro velocità di crescita. Pertanto, una percentuale elevata di ispezione potrebbe indicare una rete che presenta significativi problemi di corrosione e non una buona politica di controllo e monitoraggio della rete. Il trasportatore sottolinea inoltre che non esiste in letteratura una definizione univoca di “rete sulla quale sia possibile utilizzare il pig per l’ispezione interna”.
- 4.5 Un altro trasportatore concorda con la proposta dell’Autorità di utilizzare l’indicatore “percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare

¹ Dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte che percorrono l’interno delle tubazioni spinto dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del suo passaggio. Tale tipologia di strumentazione consente al trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo “stato di salute” del metanodotto ispezionato.

tale metodologia” ed identifica come criterio oggettivo che permetta di stabilire quali parti della rete di trasporto siano ispezionabili tramite pig quello della normativa tecnica (ad esempio norme tecniche di progettazione degli impianti). In riferimento all’identificazione delle zone a rischio, il trasportatore chiede un approfondimento sull’inclusione nelle stesse degli allacciamenti. Infine concorda con la proposta dell’Autorità sull’ispezione della rete con cadenza annuale e chiede che sia affidata al trasportatore stesso la responsabilità di scegliere se aumentare la frequenza di sorveglianza delle reti per le zone a rischio.

Orientamenti finali

- 4.6 L’Autorità, alla luce della difficoltà di definire un criterio oggettivo che permetta di stabilire quali parti della rete di trasporto siano ispezionabili tramite pig e considerato che il maggior rischio a cui sono esposti i gasdotti di trasporto è quello di origine antropica, ritiene prematura l’introduzione dell’indicatore “percentuale di rete sulla quale sono state effettuate ispezioni interne con pig rispetto al totale della rete sulla quale è tecnicamente possibile utilizzare tale metodologia” e quindi propone di rinviarne la definizione al IV periodo regolatorio, successivamente ad una fase di monitoraggio delle reti ispezionabili ed ispezionate tramite pig coincidente con il III periodo regolatorio (2009-2013).
- 4.7 Si conferma invece la proposta di considerare come maggiormente esposte a condizioni di rischio le seguenti parti di rete:
- a) gasdotti posati in zone ad alta pericolosità sismica (i comuni e le zone classificati come zone sismiche 1 e 2, secondo la definizione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
 - b) gasdotti posati in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato (individuato in base al decreto legge n. 180 del 1998 e successive modificazioni e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998);
 - c) allacciamenti.
- 4.8 Si conferma inoltre la proposta di introdurre l’obbligo di servizio di sottoporre a sorveglianza, a piedi o con altri mezzi:
- a) con cadenza almeno semestrale i tratti di rete appartenenti ai gasdotti maggiormente esposti a condizioni di rischio (compresi gli allacciamenti);
 - b) con cadenza almeno annuale il resto della rete.
- 4.9 Si propone di conseguenza di introdurre per i trasportatori di gas naturale l’obbligo di:
- a) aggiornare lo “stato di consistenza dei gasdotti” con riferimento al 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento, costituito dall’insieme di documenti comprendente la cartografia, anche in formato elettronico, e la descrizione delle reti (comprehensive degli allacciamenti) e degli impianti afferenti il servizio di trasporto del gas naturale, con evidenza delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratta di gasdotti dovrà essere registrato almeno:
 - (i) l’anno di posa;
 - (ii) il materiale;
 - (iii) il diametro;

- (iv) la lunghezza della rete, misurata in chilometri, suddividendo tra rete non appartenente all'insieme dei gasdotti maggiormente esposto a condizioni di rischio, rete posata in zone ad alta pericolosità sismica, rete posata in aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato e allacciamenti;
 - b) registrare le tratte di rete (comprehensive degli allacciamenti) sottoposte a sorveglianza nell'anno di riferimento, con indicazione della data di sorveglianza di ciascuna tratta di rete, del mezzo utilizzato, con indicazione separata delle tratte sottoposte a sorveglianza con pig, e dell'appartenenza o meno del tratto sottoposto a sorveglianza all'insieme dei gasdotti maggiormente esposto a condizioni di rischio.
- 4.10 Si propone inoltre di introdurre per i trasportatori di gas naturale l'obbligo comunicazione annuale entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di riferimento dei dati sopra indicati di cui alla precedente lettere a), punto (iv), e b).

Spunto di consultazione Q.1: Stato di consistenza e sorveglianza delle reti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di stato di consistenza e sorveglianza delle reti di trasporto del gas naturale? Se no, per quali motivi?

Emergenze di servizio

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 4.11 Nel secondo documento per la consultazione l'Autorità ha proposto di introdurre una definizione ed una classificazione univoche delle emergenze di servizio nonché specifiche disposizioni relative ai conseguenti obblighi di registrazione e comunicazione.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 4.12 Un trasportatore ritiene che la proposta dell'Autorità in tema di emergenza di servizio nel trasporto non sia condivisibile in quanto non rientra nell'ambito della qualità del servizio di trasporto, intesa come continuità del servizio e qualità commerciale. Si ritiene più appropriato definire un'emergenza di servizio come "situazione anomala, imprevista e transitoria che comporta riduzioni/interruzioni di capacità di trasporto ai punti di ingresso e ai punti di riconsegna". Non si ritiene inoltre condivisibile l'introduzione di un indicatore relativo al tempo di messa in sicurezza e si considera più appropriato introdurre un indicatore della continuità del servizio, inteso come tempo intercorrente tra l'interruzione e il ripristino del servizio di trasporto.
- 4.13 Un altro trasportatore concorda invece con la necessità di una definizione di emergenza di servizio ma ritiene più opportuno definirla come "la situazione anomala, imprevista e transitoria che comporta riduzioni/interruzioni di capacità di trasporto ai punti di ingresso e ai punti di riconsegna"; concorda, invece, con la nuova classificazione proposta per le emergenze e l'elenco per ciascuna delle tipologie riscontrate. Non si ritiene opportuna l'introduzione dello standard di qualità relativo al "tempo di messa in sicurezza" poiché influenzato da molteplici fattori anche non dipendenti dal trasportatore. Si propone in alternativa l'indicatore "tempo di intervento" inteso come "il tempo intercorrente tra la segnalazione dell'emergenza e l'arrivo sul posto dal parte del trasportatore".

Orientamenti finali

4.14 Alla luce delle osservazioni pervenute, per quanto riguarda il tema delle emergenze di servizio si propone di:

- a) confermare per tutti i trasportatori, in continuità e coerenza con quanto già previsto nei codici di rete approvati e della impostazione del concetto di emergenza di servizio intesa come condizione pregiudizievole della sicurezza, che l'emergenza di servizio sia definita come "situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con il normale esercizio della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l'incolumità delle persone o causare danni alle cose o all'ambiente";
- b) articolare l'emergenza di servizio nelle seguenti tipologie, distinguendo tra casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas:
 - (i) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
 - (ii) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
 - (iii) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- c) indicare le cause per ciascuna delle tipologie riscontrate distinguendo tra:
 - (i) eventi naturali;
 - (ii) causa di terzi;
 - (iii) causa trasportatore, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto del trasportatore;
 - (iv) mancata copertura del fabbisogno di gas e/o pressione ai punti di immissione della rete;
- d) introdurre l'obbligo del trasportatore di registrare le emergenze di servizio verificatesi nell'anno termico precedente distinguendo in base alle tipologie ed alle cause riportate ai punti b) e c);
- e) introdurre l'obbligo del trasportatore di comunicare:
 - (i) al Cig l'emergenza entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere, prevedendo l'obbligo di invio entro 30 giorni di calendario dal superamento dell'emergenza al Cig di un rapporto sulla stessa dal quale risultino almeno le cause dell'emergenza, ove accertate, e le misure adottate dal trasportatore per garantire la sicurezza e la continuità del servizio;
 - (ii) annualmente all'Autorità entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di riferimento i dati di cui alla precedente lettera d);
- f) introdurre un indicatore relativo al tempo di intervento, definito come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio e l'arrivo del trasportatore sul luogo di intervento, con i conseguenti obblighi di registrazione.

4.15 Per l'attuazione dell'indicatore relativo al tempo di intervento si propone di introdurre l'obbligo per il trasportatore di:

- a) disporre di una organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte tali da garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica

sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia; le procedure devono prevedere almeno:

- (i) l'individuazione di un responsabile della gestione dell'emergenza;
 - (ii) un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza il complesso degli impianti interessati dall'emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto;
 - (iii) le modalità di redazione del rapporto dell'emergenza;
- b) disporre di uno o più recapiti telefonici con linea fissa dedicati esclusivamente al servizio di intervento, con passaggio diretto ad un operatore senza necessità di comporre altri numeri telefonici;
- c) pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, all'utente del servizio di trasporto al momento della sua richiesta di accesso alla rete; nel caso di eventuale variazione dei recapiti telefonici, l'obbligo di pubblicazione immediata sul proprio sito internet dei nuovi recapiti telefonici e della loro tempestiva comunicazione in forma scritta agli utenti del servizio ed all'Autorità con le modalità da essa definite;
- d) disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, anche vocale, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di cui sopra, con un'autonomia di almeno 24 ore del centralino in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- e) registrare:
- (i) la data e l'ora di inizio di ogni segnalazione di una emergenza di servizio;
 - (ii) l'origine della segnalazione (soggetto segnalante o sistema automatico di controllo);
 - (iii) la data e l'ora di arrivo sul luogo di intervento del personale incaricato dal trasportatore;
- f) comunicare annualmente all'Autorità entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di riferimento i seguenti dati:
- (i) il numero totale delle segnalazioni di emergenza di servizio relative all'anno termico di riferimento, distinguendo in base alle tipologie ed alle cause di cui al punto 4.14, lettere b) e c);
 - (ii) il tempo medio effettivo di intervento da parte del personale incaricato dal trasportatore.

4.16 Tenuto conto delle difficoltà segnalate in consultazione relativamente alla possibilità di una precisa individuazione delle fattispecie, si ritiene invece di non confermare l'introduzione di un indicatore relativo al tempo di messa in sicurezza, definito come il tempo intercorrente tra la segnalazione di una emergenza di servizio ed il ripristino delle normali condizioni di funzionamento del sistema (inclusa la ripresa della riconsegna del gas).

Spunto di consultazione Q.2: Emergenze di servizio

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di emergenze di servizio nel trasporto e di tempo di intervento? Se no, per quali motivi?

Protezione catodica

4.17 L'Autorità, in assenza di significative novità emerse nella seconda consultazione sul tema della protezione catodica conferma l'intenzione di favorire l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse aziende di trasporto e garantire, anche per il futuro, un elevato grado di protezione catodica delle condotte in acciaio. L'Apce, su impulso dell'Autorità, ha già predisposto tre linee guida in materia di:

- a) protezione catodica della rete in acciaio di trasporto del gas;
- b) metodologia di valutazione dell'efficacia dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto;
- c) redazione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto".

L'Apce ha posto tali documenti in consultazione pubblica e li sta finalizzando in base alle osservazioni ricevute ed al confronto in atto con i soggetti interessati.

4.18 Si conferma quindi la proposta di introdurre l'obbligo per il trasportatore di registrare:

- a) l'avvenuta predisposizione del "Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto";
- b) la lunghezza della rete (comprensiva degli allacciamenti), misurata in chilometri, al 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, suddividendo tra:
 - (i) acciaio sottoposto a protezione catodica efficace, distinguendo tra rete sottoposta e non sottoposta a telecontrollo del grado di protezione catodica;
 - (ii) acciaio non protetto catodicamente, comprensivo dell'acciaio in protezione catodica non efficace;
- c) il numero di sistemi di protezione catodica in cui è stata suddivisa la rete al 30 settembre dell'anno termico precedente a quello di riferimento, distinguendo tra sistemi sottoposti a protezione catodica efficace e sistemi non sottoposti a protezione catodica efficace;
- d) per ogni sistema di protezione catodica:
 - (i) il numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale di protezione catodica della condotta suddividendo tra punti nei quali la misura è effettuata in continuo e trasmessa mediante telecontrollo e punti nei quali la misura non è effettuata in continuo;
 - (ii) il numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo;
- e) per ogni misura del potenziale di protezione catodica:
 - (i) il codice univoco del punto selezionato per la misura del potenziale di protezione catodica;
 - (ii) la data di effettuazione e l'esito del controllo (conforme o non conforme).

4.19 Si conferma inoltre la proposta di introdurre l'obbligo per il trasportatore di comunicare annualmente entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di

riferimento all'Autorità i dati sopra indicati ad eccezione di quelli previsti alla lettera e).

Spunto di consultazione Q.3: Protezione catodica dei gasdotti in acciaio

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di protezione catodica dei gasdotti in acciaio? Se no, per quali motivi?

Odorizzazione del gas

4.20 In assenza di significative novità emerse dalla seconda consultazione rispetto a quanto già evidenziato nella prima consultazione dai soggetti interessati, si conferma l'intenzione di non introdurre nuove disposizioni specifiche aggiuntive in materia di odorizzazione rispetto a quanto già deliberato in materia dall'Autorità, tra cui si ricorda la responsabilità del trasportatore di garantire che il gas riconsegnato per usi civili a clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Trasporto alternativo di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

4.21 Al fine di garantire che, in caso di problemi di continuità della fornitura ai punti di riconsegna del gas naturale, il ripristino dell'esercizio del sistema di trasporto avvenga in condizioni di sicurezza, nel più breve tempo possibile e nel modo più efficiente, l'Autorità ha proposto nel secondo documento per la consultazione di valutare l'opportunità di affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

4.22 I trasportatori non condividono la proposta di attribuire a loro la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, poiché il trasportatore non ha il compito di fornire il gas ai clienti finali. Inoltre si rileva che una corretta organizzazione del servizio di fornitura alternativa presuppone la conoscenza delle caratteristiche del processo produttivo e delle flessibilità di gestione operativa dell'impianto di valle non note al trasportatore bensì riconducibili al rapporto tra cliente finale e fornitore.

4.23 Uno dei trasportatori si dice comunque disponibile ad organizzare il servizio di reperimento dei carri bombolai su delega dell'utente, fermo restando che la fornitura deve rimanere in capo all'utente stesso. Un altro trasportatore segnala invece che l'organizzazione del servizio alternativo tramite carro bombolaio non è teoricamente possibile data la complessità della rete e dei consistenti volumi che vengono trasportati nelle normali condizioni di esercizio.

4.24 Gli utenti e le associazioni degli operatori ritengono invece che il trasportatore sia il soggetto a cui spetta il compito di realizzare il servizio di trasporto alternativo pur lasciando in capo all'utente l'onere del servizio di fornitura. Si suggerisce, ad esempio, la stipula da parte dei trasportatori di accordi quadro su base annuale o pluriennale con i fornitori di carri bombolai. In particolare gli utenti del servizio di trasporto ritengono che l'affidamento all'impresa di trasporto della responsabilità

della gestione della fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio di carri bombolai comporterebbe i seguenti benefici:

- a) il trasportatore è il soggetto con maggiore conoscenza della rete ed è per questo in grado di gestire la logistica del servizio di carri bombolai nel modo più efficiente;
- b) come unico soggetto preposto alla contrattazione delle forniture con i carri bombolai potrebbe ottenere un prezzo del servizio più vantaggioso, facendo valere una maggiore forza negoziale e sfruttando economie di scale;
- c) il trasportatore può gestire in maniera tempestiva l'attivazione del servizio dei carri bombolai in situazioni di emergenza.

La maggioranza degli utenti e delle associazioni degli operatori ritengono infine necessario che la regolazione di questo tema sia assunta direttamente dall'Autorità.

Orientamenti finali

- 4.25 Alla luce delle osservazioni pervenute e degli approfondimenti condotti su tale tema, l'Autorità, al fine di garantire che il ripristino dell'esercizio del sistema avvenga in condizioni di sicurezza, nel tempo più breve possibile e nel modo più efficiente, propone di affidare al trasportatore la responsabilità di organizzare sulla propria rete l'eventuale trasporto alternativo di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai, ferma restando l'attribuzione del costo del gas all'utente del servizio di trasporto interessato dall'evento.
- 4.26 L'Autorità propone inoltre di introdurre l'obbligo per il trasportatore di comunicare all'utente che è tenuto a provvedere direttamente ad organizzare il servizio alternativo di fornitura a meno di esplicita indicazione contraria da parte dell'utente stesso, così da salvaguardare l'autonomia organizzativa degli utenti che ritenessero più opportuno provvedere in proprio.
- 4.27 Nonostante i soggetti consultati abbiano posto il tema del servizio alternativo in collegamento agli aspetti di sicurezza da salvaguardare in tali situazioni, si ritiene più opportuno collocare la disposizione relativa al servizio di carro bombolaio nella parte dell'articolato dedicato alla continuità.

Spunto di consultazione Q.4: Fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di fornitura alternativa di gas naturale tramite il servizio dei carri bombolai? Se no, per quali motivi?

5. Le proposte in tema di continuità del servizio di trasporto

- 5.1 Per quanto riguarda la continuità del servizio di trasporto l'Autorità ha formulato proposte in materia di:
- a) interruzioni del servizio;
 - b) riduzione della capacità;
 - c) altri aspetti rilevanti ai fini della continuità.
- 5.2 Si riportano nel seguito le principali osservazioni ricevute dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione ed il conseguente orientamento finale dell'Autorità.

Interruzioni

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 5.3 Nel secondo documento per la consultazione l’Autorità ha proposto di introdurre le definizioni di:
- a) interruzione, come quell’evento che coincide con l’interruzione o “riduzione consistente” del servizio di trasporto presso un punto di entrata o un punto di riconsegna, considerando “consistente” una riduzione della capacità che superi una data soglia minima S , con riferimento alla capacità conferita sul punto nel mese in cui si è verificata l’interruzione;
 - b) interruzione senza preavviso, come l’interruzione che non sia comunicata con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi, non considerando nel computo il giorno in cui avviene la comunicazione;
 - c) *city gate*, come il punto di interconnessione della rete di trasporto nazionale con la rete di distribuzione locale che rappresenta, quindi, al contempo un punto di riconsegna della rete di trasporto e un punto di consegna dell’impianto di distribuzione.
- 5.4 Si è inoltre avanzata l’ipotesi di prevedere l’obbligo di registrazione, per ogni interruzione, delle seguenti informazioni minime:
- a) il punto di entrata o riconsegna coinvolto dall’interruzione, distinguendo per quest’ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;
 - b) la durata dell’interruzione;
 - c) la capacità non resa disponibile a causa dell’interruzione (espressa come percentuale della capacità conferita);
 - d) il tipo di interruzione, se con preavviso o senza preavviso;
 - e) gli utenti del servizio di trasporto coinvolti;
 - f) gli operatori di reti interconnesse coinvolte;
 - g) l’impresa di distribuzione coinvolta;
 - h) il tempo di preavviso, nel caso di interruzione programmata;
 - i) la causa dell’interruzione, distinguendo tra causa di forza maggiore, causa di terzi e causa trasportatore;
- 5.5 Si è inoltre proposto di prevedere i seguenti obblighi di comunicazione annuale entro il 31 dicembre successivo all’anno termico di riferimento:
- a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso separatamente:
 - (i) il numero totale delle interruzioni;
 - (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - (iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
 - (iv) la durata media;
 - (v) la capacità totale non resa disponibile (espressa come percentuale della capacità conferita) per ciascun punto di entrata o riconsegna coinvolto da interruzioni, distinguendo per quest’ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;

b) per le sole interruzioni per le quali non sia stato rispettato il tempo di preavviso, il numero di utenti coinvolti in ciascuna interruzione.

5.6 L'Autorità ha altresì ritenuto di approfondire una sollecitazione emersa dalla prima fase di consultazione inerente l'obbligo di comunicazione annuale dei livelli effettivi relativi all'indicatore "numero di volte che, nell'anno termico considerato, uno stesso utente è stato coinvolto da interruzioni totali o parziali". Infine, si è proposto di rinviare la definizione di indennizzi automatici a valle del monitoraggio dei dati comunicati dai trasportatori in base ai nuovi obblighi di comunicazione.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

5.7 Le imprese di trasporto non hanno condiviso le proposte riguardanti le definizioni di cui al precedente punto 5.3, senza peraltro fornire proposte alternative. Con riferimento agli obblighi di registrazione, un trasportatore ha suggerito, tra l'altro, di:

- a) sostituire punto di entrata con punto di consegna, ai sensi del proprio codice di rete, specificando anche l'inclusione tra i punti di riconsegna dei punti di interconnessione con altri operatori di trasporto;
- b) chiarire che la capacità a cui ci si riferisce può anche essere quella oggetto di accordo di interconnessione fra reti di trasporto.

5.8 Al contrario, gli utenti del servizio di trasporto hanno condiviso le proposte dell'Autorità ritenendo necessario definire che cosa debba intendersi per interruzione/riduzione della capacità di trasporto. Inoltre, gli utenti del servizio di trasporto hanno segnalato che:

- a) l'indicatore di cui al punto 5.6 permetterebbe di evidenziare la natura delle interruzioni che si verificano nel servizio e l'eventuale necessità di interventi migliorativi della continuità del servizio stesso al fine di limitare il numero e la durata media delle interruzioni (un utente nell'ultimo anno termico ha registrato circa 220 interruzioni di fornitura, con diverse durate e, pertanto, con un impatto economico estremamente variabile);
- b) il monitoraggio delle interruzioni è necessario al fine di valutare l'eventuale successiva introduzione di indennizzi automatici affinché gli utenti del servizio di trasporto possano ricevere un congruo indennizzo per eventuali disservizi imputabili al trasportatore (a questo riguardo è stata apprezzata l'estensione della definizione di interruzione anche a "riduzioni consistenti");
- c) è necessario fissare nella definizione di interruzione una soglia che debba variare tra un valore minimo del 5% ed un valore massimo del 10%.

5.9 Infine, un utente del trasporto di gas naturale, pur apprezzando gli ulteriori obblighi di registrazione e di comunicazione previsti rispetto al primo documento per la consultazione, ritiene che la definizione di interruzione senza preavviso non sia adeguata per i punti di ingresso della rete, proponendo per questi un preavviso minimo di 7 giorni lavorativi.

Orientamenti finali

5.10 Tenuto conto delle osservazioni ricevute, l'Autorità propone la seguente riformulazione delle definizioni in tema di continuità del servizio:

- a) interruzione è "l'evento che coincide con l'interruzione o riduzione consistente del servizio di trasporto presso un punto di consegna o un punto di

interconnessione tra due reti di trasporto o un punto di riconsegna, considerando consistente una riduzione della capacità che superi il 10% della capacità conferita sul punto nel mese in cui si è verificata l'interruzione”;

- b) interruzione senza adeguato preavviso è “l'interruzione che non sia comunicata dal trasportatore all'utente del servizio di trasporto, non considerando nel computo il giorno in cui avviene la comunicazione ed escludendo le interruzioni derivanti da emergenze di servizio, con un preavviso di almeno:
 - (i) 7 giorni lavorativi nei punti di consegna o di interconnessione;
 - (ii) 3 giorni lavorativi nei punti di riconsegna”;
- c) *city gate* è “un punto di riconsegna dove viene reso disponibile il gas naturale ad una impresa distributrice”.

5.11 L'Autorità propone di introdurre i seguenti obblighi di registrazione, per ogni interruzione:

- a) il punto di consegna o il punto di interconnessione tra due reti di trasporto o il punto di riconsegna coinvolto dall'interruzione, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;
- b) la durata dell'interruzione;
- c) la capacità non resa disponibile a causa dell'interruzione (espressa come percentuale della capacità conferita o, solo per i punti di interconnessione, della capacità oggetto di accordo di interconnessione tra le reti di trasporto);
- d) il tipo di interruzione, se con o senza adeguato preavviso, escludendo le interruzioni derivanti da emergenze di servizio;
- e) gli utenti del servizio di trasporto coinvolti, limitatamente ai punti di consegna o di riconsegna;
- f) gli operatori di reti interconnesse coinvolte, limitatamente ai punti di interconnessione;
- g) l'impresa di distribuzione coinvolta, limitatamente ai *city gate*;
- h) la causa dell'interruzione, distinguendo tra causa di forza maggiore, causa di terzi, ivi incluso il caso di responsabilità dell'utente, e causa trasportatore.

5.12 Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione all'Autorità a carico del trasportatore entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di riferimento, si propongono i seguenti:

- a) per le interruzioni con e senza adeguato preavviso separatamente:
 - (i) il numero totale delle interruzioni;
 - (ii) il numero totale di utenti coinvolti;
 - (iii) il numero totale di *city gate* coinvolti;
 - (iv) la durata media delle interruzioni;
 - (v) la capacità totale non resa disponibile (espressa come percentuale della capacità conferita) per ciascun punto di consegna o punto di interconnessione tra due reti di trasporto o punto di riconsegna coinvolto

dall'interruzione, distinguendo per quest'ultimo se alimenta clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto o *city gate*;

- b) per le sole interruzioni senza adeguato preavviso, il numero di utenti coinvolti in ciascuna interruzione.

5.13 In considerazione delle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene di accogliere la proposta inerente all'obbligo di comunicazione annuale per il trasportatore, con riferimento a ciascun utente del servizio interessato, dei livelli effettivi relativi all'indicatore "numero di volte che, nell'anno termico di riferimento, un dato punto di riconsegna è stato coinvolto da interruzioni che non siano derivanti da emergenze di servizio", specificando altresì la capacità oggetto di riduzione.

Spunto di consultazione Q.5: Interruzioni della fornitura

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di interruzioni del servizio di trasporto? Se no, per quali motivi?

Riduzione della capacità

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

5.14 Nel secondo documento per la consultazione l'Autorità ha confermato la proposta relativa allo standard tecnico pari a 3 giorni equivalenti a capacità intera per interventi manutentivi per tutte le imprese di trasporto, proponendo altresì obblighi di registrazione e di comunicazione annuale.

5.15 Sui punti di entrata, ai soli fini del monitoraggio delle manutenzioni, si è avanzata l'ipotesi di calcolare il tempo di riduzione per lo standard garantito di qualità tecnica, attualmente previsto dal codice di rete dell'impresa di trasporto principale, come di seguito specificato:

- a) nel caso di interventi simultanei su più di un punto di ingresso, alle ore di interruzione si applica un fattore moltiplicativo pari a 3;
- b) per gli interventi di manutenzione effettuati nei mesi da aprile a luglio e nel mese di settembre, alle ore di interruzione si applica un fattore di riduzione pari a 0,7;
- c) per gli interventi di manutenzione effettuati nel mese di agosto, alle ore di interruzione si applica un fattore di riduzione pari a 0,5;
- d) per gli interventi di manutenzione effettuati nei mesi da ottobre a marzo, alle ore di interruzione si applica un fattore moltiplicativo di 1,5;
- e) per gli interventi di manutenzione effettuati nei giorni di sabato e domenica, alle ore di interruzione si applica un ulteriore fattore di riduzione pari a 0,5.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

5.16 Gli utenti che hanno preso parte alla consultazione hanno pienamente condiviso le proposte dell'Autorità, sottolineando i benefici che ne deriverebbero. Uno di essi suggerisce di incentivare la realizzazione degli interventi di manutenzione nelle ore notturne; un altro ritiene che il criterio debba essere esteso ai casi di manutenzione dei punti che alimentano centrali termoelettriche.

5.17 La definizione di coefficienti correttivi per il calcolo dello standard garantito di qualità tecnica inerente alle manutenzioni non sembra invece facilmente percorribile per le imprese di trasporto; infatti, ad esempio, un trasportatore richiede di non prevedere penalizzazioni in caso di interventi sulla dorsale algerina e per interventi contemporanei su più punti di ingresso nel mese di agosto. Un altro evidenzia che è suo interesse organizzare le manutenzioni in modo tale da minimizzare l'impatto sul servizio offerto agli utenti, scegliendo i periodi più opportuni a tal fine.

Orientamenti finali

5.18 Sulla base delle osservazioni pervenute e di ulteriori approfondimenti, si ritiene che le proposte riportate ai precedenti punti 5.14 e 5.15, quest'ultimo anche eventualmente modificato con l'applicazione di un fattore moltiplicativo pari a 1,5, nel caso di interventi simultanei su più di un punto di ingresso, per tener conto della posizione dei trasportatori, non diano sufficiente conto dei reali disservizi subiti dagli utenti nei casi di riduzione della capacità. Si ritiene opportuno, invece, introdurre un criterio quantitativo che sia maggiormente rappresentativo dell'effettivo disagio subito dagli utenti.

Spunto di consultazione Q.6: Riduzione della capacità di trasporto

Condividete la posizione dell'Autorità in tema riduzione della capacità di trasporto? Se no, per quali motivi?

Quali ritenete possano essere i parametri quantitativi maggiormente rappresentativi dell'effettivo disservizio subito dagli utenti del servizio di trasporto?

Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

5.19 L'Autorità, considerando necessaria l'esistenza di un coordinamento tra l'impresa di trasporto e gli operatori a monte ed a valle della rete, ha proposto la stesura da parte dell'impresa di trasporto di una procedura, di concerto con le parti interessate, da rendere pubblica entro i 30 giorni successivi all'approvazione della stessa da parte dell'Autorità.

5.20 Ai fini della raccolta di dati utili al monitoraggio dell'andamento della pressione, parametro fondamentale per l'esercizio del sistema in sicurezza ed efficienza, si è avanzata l'ipotesi dell'introduzione dell'obbligo di registrazione e di comunicazione semestrale, per punto di riconsegna, dei seguenti dati:

- a) la pressione minima garantita, misurata in bar relativi;
- b) il valore effettivo più basso di pressione registrato, per ciascun mese dell'anno termico;
- c) la classificazione della causa di non conformità, se disponibile;
- d) la modalità di misura della pressione.

Inoltre, si è proposto di prevedere l'invio all'Autorità delle procedure che stabiliscono come fissare, ed eventualmente modificare, i valori contrattuali di pressione ai punti di riconsegna.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 5.21 Le imprese di trasporto che hanno partecipato alla consultazione hanno rilevato il notevole impatto economico generato dalla definizione degli obblighi di cui al precedente punto 5.20. Una di esse sottolinea di essersi dotata di un sistema di monitoraggio della pressione nei punti significativi della rete e, in alternativa, suggerisce l'introduzione dell'obbligo di registrare e comunicare all'Autorità semestralmente i casi di mancato rispetto per punto di riconsegna. Circa il coordinamento tra l'impresa di trasporto e gli operatori a monte ed a valle della rete, poi, evidenzia che sono già stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi di interconnessione, che definiscono termini e modalità di scambio di tutte le informazioni necessarie alla gestione operativa.
- 5.22 Gli utenti vedono con favore quanto proposto, in particolare l'argomento appare di grande interesse per i produttori di energia elettrica; uno di essi rileva l'urgenza della definizione di regole precise sul tema della pressione del gas al punto di riconsegna, con possibilità di rimborsi per i clienti finali.
- 5.23 Le associazioni dei distributori richiamano l'articolo 11 della deliberazione n. 138/04 e richiedono un maggior coordinamento tra trasportatori e distributori sul tema della pressione minima garantita al punto di riconsegna, in quanto entrambi i soggetti possono stabilire i valori in autonomia.

Orientamenti finali

- 5.24 In considerazione di quanto evidenziato dai soggetti che hanno preso parte alla consultazione, l'Autorità propone di prevedere per il trasportatore l'obbligo di registrazione dei soli casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, con indicazione dei seguenti dati:
- a) il codice ed ubicazione del punto di riconsegna;
 - b) il numero e la ragione sociale degli utenti con capacità sul punto (con indicazione delle ragioni sociali), specificando se si tratta di un *city gate*;
 - c) la pressione minima garantita, misurata in bar relativi;
 - d) il valore effettivo di pressione più basso registrato nel semestre, misurato in bar relativi;
 - e) il mese dell'anno termico in cui si è riscontrato il valore di cui alla lettera d);
 - f) la causa di non rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendo tra causa di forza maggiore, causa di terzi, ivi incluso il caso di responsabilità dell'utente, e causa trasportatore.
- 5.25 Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione all'Autorità, si prevede una frequenza semestrale con riferimento all'anno solare (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno) di invio dei seguenti dati suddivisi per mese:
- a) il numero dei casi di mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, distinguendo tra causa di forza maggiore, causa di terzi, ivi incluso il caso di responsabilità dell'utente, e causa trasportatore;
 - b) il numero dei punti interessati dal mancato rispetto del valore della pressione minima garantita, specificando se *city gate*.

Spunto di consultazione Q.7: Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di rispetto del valore della pressione minima garantita? Se no, per quali motivi?

6. Le proposte in tema di qualità commerciale del servizio di trasporto

6.1 Nel secondo documento per la consultazione l’Autorità aveva prospettato di rinviare la definizione di indennizzi automatici a successivo provvedimento. Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene, invece, che solo l’introduzione di standard garantiti di qualità commerciale accompagnati da indennizzi automatici consenta un’efficace regolazione ed induca le imprese di trasporto ad un effettivo miglioramento delle proprie prestazioni. Si propone quindi la previsione di indennizzi automatici, di importo unitario compreso tra 500 e 1000 euro e crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione, a favore dell’utente nel caso di mancato rispetto dello standard garantito per responsabilità dell’impresa di trasporto. La versione preliminare del provvedimento, di cui all’Allegato A, definisce all’articolo 39 la disciplina proposta per gli indennizzi automatici.

Spunto di consultazione Q.8: Indennizzi automatici

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di indennizzi automatici? Se no, per quali motivi?

6.2 Vengono presentate di seguito le proposte di dettaglio riguardanti gli aspetti della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, suddividendo la trattazione per argomento di riferimento.

Cessioni di capacità

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

6.3 Alla luce degli esiti della prima fase di consultazione, l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare i seguenti obblighi di registrazione, estendendoli peraltro ai trasferimenti di capacità:

- a) il soggetto richiedente;
- b) il soggetto ricevente;
- c) la data di ricevimento della richiesta;
- d) la data limite per la cessione o per il trasferimento;
- e) la data di invio della dichiarazione di non conformità;
- f) la causa della non conformità.

6.4 Inoltre, si è proposto che l’impresa di trasporto sia tenuta a comunicare annualmente all’Autorità:

- a) il numero delle richieste di cessione e di trasferimento di capacità;

- b) il numero delle richieste di cessione e di trasferimento di capacità con documentazione non idonea alla cessione o al trasferimento;
- c) il numero delle richieste di cessione e di trasferimento di capacità con documentazione non idonea per le quali lo standard non è stato rispettato, con indicazione della causa;
- d) il tempo medio di invio della comunicazione di documentazione non idonea alla cessione o al trasferimento di capacità, ove applicabile.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.5 Dall'analisi delle osservazioni emerge un generale consenso da parte di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione, anche riguardo alle proposte inerenti al trasferimento di capacità; in particolare, un utente segnala che nell'ultimo anno termico ha registrato circa 150 trasferimenti non andati a buon fine (per 55.000 Smc/g di capacità) con tutte le conseguenze del caso.
- 6.6 Diversi utenti richiedono di prevedere l'obbligo per il trasportatore di segnalare tempestivamente la presenza di eventuali errori materiali o formali, riconoscendo un congruo periodo di tempo per rettificare le richieste oppure introducendo strumenti più evoluti per lo scambio delle comunicazioni (attualmente viene utilizzato il fax).

Orientamenti finali

- 6.7 L'Autorità propone di mantenere il vigente standard garantito di qualità commerciale concernente il "termine per la comunicazione agli utenti di documentazione non idonea alla cessione", già previsto dai codici di rete di Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia, stabilendo però che una cessione sia considerata conforme in assenza di comunicazioni entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione della richiesta. Si propone, inoltre, l'introduzione di un indicatore simile per i trasferimenti di capacità, definito come "termine per la comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile" e di un corrispondente standard di qualità pari al 1° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione, anche in considerazione della disciplina vigente in materia.
- 6.8 Tenuto conto delle osservazioni pervenute, l'Autorità propone di prevedere per l'azienda di trasporto l'obbligo di registrazione per ogni richiesta di cessione e di trasferimento di capacità dei seguenti dati:
- a) il soggetto richiedente;
 - b) il soggetto ricevente;
 - c) la data di ricevimento della richiesta;
 - d) la data di invio della dichiarazione di non idoneità/irricevibilità;
 - e) la causa della non idoneità/irricevibilità;
 - f) la data della comunicazione di accettazione per le cessioni riguardanti punti di entrata alla Rete Nazionale interconnessi con l'estero.
- 6.9 Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, si propone che l'impresa di trasporto debba comunicare annualmente entro il 31 dicembre successivo all'anno termico di riferimento all'Autorità quanto indicato al precedente punto 6.4.
- 6.10 Infine, accogliendo quanto emerso dalla consultazione, l'Autorità propone che il trasportatore sia tenuto a segnalare la presenza di eventuali errori materiali entro il

giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di cessione di capacità, consentendone la rettifica nel giorno lavorativo seguente al ricevimento della segnalazione da parte dell'utente del servizio di trasporto.

Spunto di consultazione Q.9: Cessioni di capacità

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di cessioni di capacità? Se no, per quali motivi?

Programma degli interventi manutentivi

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

6.11 Nel secondo documento per la consultazione l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere per l'impresa di trasporto l'obbligo di:

- a) registrazione dei seguenti dati:
 - (i) le riprogrammazioni stabilite dall'impresa di trasporto;
 - (ii) le riprogrammazioni richieste dall'utente;
 - (iii) l'accettazione o meno della richiesta;
 - (iv) le cause della mancata accettazione;
- b) comunicazione annuale all'Autorità del numero delle riprogrammazioni:
 - (i) stabilite dall'impresa di trasporto;
 - (ii) richieste dall'utente;
 - (iii) non accettate.

6.12 Con riferimento alla comunicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione, pur rinviando il tema della definizione di indennizzi automatici ad una fase successiva, si è avanzata la possibilità di modificare l'attuale standard garantito presente nei codici di rete di Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia, anticipando il termine al 15° giorno del mese n-2 e riconoscendo agli utenti la possibilità di chiedere la riprogrammazione entro 5 giorni dalla comunicazione, con emissione del piano definitivo, da parte del trasportatore, entro il 1° giorno del mese n-1.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

6.13 Le imprese di trasporto che hanno preso parte alla consultazione non condividono il nuovo termine per la comunicazione del piano mensile, anche invocando un possibile peggioramento della qualità dell'informazione vista l'elevata dinamicità di programmazione dei lavori sulla rete.

6.14 Alcuni utenti ritengono invece apprezzabile l'orientamento dell'Autorità, dato che l'anticipo della comunicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione consentirebbe di avvisare con maggiore anticipo i clienti e permetterebbe una gestione più efficiente delle forniture alternative.

6.15 Alcuni utenti chiedono inoltre di aumentare da 5 a 10 i giorni lavorativi entro i quali potere chiedere la riprogrammazione degli interventi in ragione del fatto che, nel caso in cui l'intervento di manutenzione coinvolga una pluralità di clienti, è necessario chiedere ad essi un riscontro sul programma. Un utente suggerisce di

pubblicare i piani degli interventi manutentivi per REMI; mentre le associazioni dei distributori segnalano che i loro iscritti non partecipano alla stesura dei piani e, pertanto, richiedono di essere trattati alla stregua degli utenti del servizio sia in termini informativi che consultivi.

Orientamenti finali

- 6.16 Tenuto conto delle posizioni espresse in consultazione, l'Autorità ritiene opportuno confermare a carico dell'impresa di trasporto gli obblighi di registrazione e di comunicazione indicati al precedente punto 6.11.
- 6.17 Si propone, infine, la modifica dell'attuale standard garantito prevedendo che:
- a) la comunicazione da parte del trasportatore del piano di interventi di manutenzione sia inviata entro il 15° giorno del mese n-2;
 - b) gli utenti del servizio di trasporto possano chiedere la riprogrammazione degli interventi entro 10 giorni solari dalla comunicazione del piano;
 - c) il trasportatore sia tenuto ad inviare il piano mensile definitivo entro il primo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

Spunto di consultazione Q.10: Programma degli interventi manutentivi

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di programma degli interventi manutentivi? Se no, per quali motivi?

Contabilità del gas trasportato nel mese

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 6.18 In considerazione dell'importanza della corretta gestione dei processi legati alla contabilità mensile del gas trasportato, l'Autorità ha proposto di mantenere il vigente standard garantito, previsto dai codici di rete di Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia, e di introdurre un obbligo di comunicazione trimestrale all'Autorità, con indicazione della causa dell'eventuale mancato rispetto.
- 6.19 Nel secondo documento per la consultazione si è anche riproposto l'obbligo per il trasportatore di rispondere alle richieste di revisione del bilancio 2-3 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse, già presentato nel primo documento per la consultazione, fissando in 2 giorni lavorativi il tempo massimo di risposta in caso di accoglimento della richiesta ed in 3 giorni lavorativi in caso di rigetto, sia per la contabilità di fine mese che per quella di post-conguaglio.
- 6.20 Circa il gas non contabilizzato (GNC), tema di grande rilevanza per la qualità del servizio di trasporto, l'Autorità ha ritenuto opportuno rinviarne la regolazione ad uno specifico procedimento di consultazione.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.21 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione si sono detti concordi con quanto proposto dall'Autorità. Diversi utenti hanno ribadito la necessità di monitorare l'andamento del GNC e della differenza, per utente, tra allocazione provvisoria, definitiva e di post-conguaglio.

Orientamenti finali

- 6.22 Come si è più volte sottolineato il tema è particolarmente rilevante, pertanto l'Autorità considera opportuno confermare le proposte di cui al precedente punto 6.18, compresa l'introduzione dell'obbligo di comunicazione semestrale con riferimento all'anno solare (entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno) all'Autorità del rispetto o meno dello standard, in quest'ultimo caso specificandone altresì la causa.
- 6.23 Per quanto concerne l'obbligo per il trasportatore di rispondere alle richieste di revisione del bilancio, si propone la fissazione di un tempo massimo di risposta pari a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta sia per la contabilità di fine mese che per quella di conguaglio.
- 6.24 Infine, per completezza, vale la pena ricordare che, con la delibera VIS 8/09, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di GNC delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006 (deliberazione VIS 41/08) ed ha avviato un procedimento per la modifica delle modalità di trattamento del gas non contabilizzato vigenti per l'anno termico 2008-2009.

Spunto di consultazione Q.11: Contabilità del gas trasportato nel mese

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di contabilità del gas trasportato nel mese? Se no, per quali motivi?

Accesso ed erogazione del supporto IT

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 6.25 Nel secondo documento per la consultazione l'Autorità ha confermato la definizione dell'indicatore "tempo di ripristino del sistema in seguito ad un malfunzionamento" (con esclusione dal computo dei casi dovuti ad indisponibilità del collegamento telefonico), sollecitando un contributo circa la declinazione dello stesso sulla base delle attività che vengono svolte tramite sistemi informativi oppure di un sistema di priorità. Accogliendo poi la richiesta di partecipazione al processo di modifica dei sistemi informativi messi a disposizione dal trasportatore, ha pensato di prevedere un obbligo di notifica agli utenti, completa delle informazioni necessarie alla loro valutazione, con almeno 10 giorni lavorativi a disposizione degli stessi per inviare eventuali commenti.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.26 Le osservazioni pervenute esprimono una generale condivisione delle proposte. Una impresa di trasporto vede con favore l'introduzione dell'indicatore, ma chiede che vengano escluse le cause non direttamente controllabili ed i giorni non lavorativi. Un'altra suggerisce di definire l'indicatore sulla base della gravità del malfunzionamento, secondo il seguente ordine di priorità:
- 6 ore, per malfunzionamento non grave;
 - 36 ore, per malfunzionamento grave;
 - 72 ore, per malfunzionamento gravissimo.

- 6.27 Un utente richiede che sia monitorata la numerosità dei malfunzionamenti nell'ottica di favorirne la minimizzazione. E' stata altresì segnalata la necessità di garantire l'uso di modalità alternative; un utente ritiene utile la definizione di ulteriori parametri riferiti:
- a) alla qualità dei dati messi a disposizione mediante sistema informatico, in particolare con riferimento ai dati funzionali ai processi di nomina e di bilanciamento giornaliero (allocazione giornaliera);
 - b) al rispetto delle scadenze giornaliere previste dai codici di rete relativamente ai processi operativi di bilanciamento giornaliero.

Orientamenti finali

- 6.28 Fermo restando l'impegno da parte del trasportatore di attuare tutti i comportamenti idonei a facilitare la normale attività quotidiana dell'utente del servizio di trasporto secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", si evidenzia che il sistema di classificazione della gravità del malfunzionamento proposto da un'impresa di trasporto non sembra tenere conto del momento in cui si è verificato l'evento, fattore anch'esso rilevante.
- 6.29 Si ritiene opportuno che l'impresa di trasporto debba non solo assegnare ad ogni malfunzionamento un indice di gravità (non grave, grave o gravissimo) coerente con l'impatto generato sulle funzionalità del sistema, ma anche sia tenuta a classificarlo almeno in base alla durata. Pertanto, si propone di suddividere i malfunzionamenti di un applicativo informatico messo a disposizione all'utente, conteggiando solamente le ore lavorative, in:
- a) brevi, se la durata è minore o uguale a 6 ore;
 - b) lunghi, se la durata è maggiore di 6 ore ma minore o uguale a 36 ore;
 - c) lunghissimi, se la durata è maggiore di 36 ore.
- 6.30 L'Autorità ritiene importante inserire l'obbligo di registrazione per ogni malfunzionamento dei seguenti dati:
- a) la data e l'ora di inizio del malfunzionamento;
 - b) la data e l'ora di ripristino della normale funzionalità;
 - c) la gravità assegnata all'evento;
 - d) la causa del malfunzionamento;
 - e) il canale alternativo attivato.
- 6.31 Inoltre, si propone di prevedere per l'impresa di trasporto l'obbligo di comunicare annualmente all'Autorità, entro il 31 dicembre dell'anno termico successivo a quello di riferimento, i seguenti dati:
- a) il numero totale dei malfunzionamenti, raggruppati per gravità e per durata;
 - b) la durata media dei malfunzionamenti, suddivisi per gravità.
- 6.32 Infine, si ritiene utile introdurre l'obbligo per l'impresa di trasporto di notificare agli utenti di prossima modifica degli applicativi messi a disposizione, limitatamente ai casi di effettivo impatto per l'utilizzatore (ossia, ad esempio, non qualora l'implementazione riguardi semplicemente il *layout* della videata). In particolare, si propone che:

- a) il trasportatore sia tenuto a trasmettere ad ogni utente del servizio di trasporto un documento di descrizione della modifica che intende effettuare, completo degli effetti della stessa sull'attività dell'utente e delle tempistiche di messa in produzione;
- b) all'utente siano riconosciuti almeno 10 giorni lavorativi per esprimere un parere in merito, non vincolante per la controparte.

Spunto di consultazione Q.12: Accesso ed erogazione del supporto IT

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di accesso ed erogazione del supporto IT? Se no, per quali motivi?

Accesso al sistema di trasporto

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

6.33 Nel secondo documento per la consultazione, in considerazione della complessità tecnica della tematica, l'Autorità ha sollecitato i soggetti ad esprimersi sul tema dei requisiti minimi del preventivo ed ha proposto l'introduzione di uno standard generale relativo all'invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti, o potenziamento di punti esistenti, pari ad almeno il 90% entro un tempo T dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna, con:

- a) $T = 60$ giorni lavorativi, per allacciamenti con lunghezza fino a 2 chilometri;
- b) $T = 45 + 7,5 * L$, per allacciamenti con lunghezza L oltre i 2 chilometri.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

6.34 Un'impresa di trasporto ha evidenziato le difficoltà tecniche dovute al fatto che la lunghezza dell'allacciamento è nota solo a valle dello studio di fattibilità e non è quindi nota al momento della sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna. Ha suggerito pertanto di non differenziare lo standard in base alla lunghezza dell'allacciamento ma di prevedere un unico standard generale per l'invio del preventivo pari a 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna per almeno il 90% delle richieste.

6.35 Un utente ha suggerito l'introduzione di uno standard di qualità commerciale relativo all'invio del preventivo per allacciamenti di breve distanza, ad esempio, quando è il cliente finale a posare il tubo di collegamento alla rete del trasportatore. Un altro esprime soddisfazione per l'estensione dello standard anche alle richieste provenienti da soggetti diversi dall'utente del servizio.

Orientamenti finali

6.36 Alla luce delle osservazioni pervenute, l'Autorità propone, in relazione all'indicatore "tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o potenziamento di punti esistenti", calcolato rispetto alla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna e qualunque sia il soggetto richiedente, l'introduzione di due standard generali di qualità commerciale del servizio di trasporto pari a:

- a) 30 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per allacciamenti di breve distanza (ossia con lunghezza fino a 100 metri);
 - b) 60 giorni lavorativi per almeno il 90% delle richieste, per tutte le altre richieste.
- 6.37 Conseguentemente, l’Autorità ritiene necessario prevedere per l’impresa di trasporto l’obbligo di registrazione per ogni richiesta di accesso al servizio dei seguenti dati:
- a) la data della richiesta;
 - b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna/riconsegna;
 - c) la data di invio del preventivo;
 - d) la ragione sociale del richiedente;
 - e) la tipologia dell’allacciamento, se di breve distanza o normale;
 - f) la causa dell’eventuale mancato rispetto dello standard generale.
- 6.38 L’Autorità propone, inoltre, che l’impresa di trasporto sia tenuta a comunicare annualmente, entro il 31 dicembre dell’anno termico successivo a quello di riferimento, distinguendo tra allacciamento di breve distanza o normale, i seguenti dati:
- a) il numero delle richieste di accesso al servizio;
 - b) il tempo medio di invio del preventivo;
 - c) il numero delle richieste per le quali non è stato rispettato lo standard generale, distinguendo in base alla causa.
- 6.39 Circa i requisiti minimi del preventivo, poiché non sono pervenute proposte dai soggetti che hanno preso parte alla precedente consultazione, si ritiene opportuno che essi siano almeno quelli indicati nella bozza di articolato riportato in Allegato A, da integrarsi sulla base dei contributi in esito alla presente consultazione.

Spunto di consultazione Q.13: Accesso al sistema di trasporto

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di accesso al sistema di trasporto? Se no, per quali motivi?

Programmazione/Assegnazione

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 6.40 Nel primo documento per la consultazione l’Autorità ha proposto l’obbligo di pubblicazione da parte dell’impresa di trasporto della previsione della domanda annuale e mensile relativa a tutto il mercato, tranne il termoelettrico, entro il giorno 24 del mese n-1.
- 6.41 La consultazione ha evidenziato che tale previsione, ottenuta come aggregazione dei programmi di trasporto degli utenti stessi, non era considerata significativa, anche in quanto l’informazione pubblicata poteva essere utilizzata da taluni utenti in maniera fuorviante, ad esempio per mostrare un sistema di gas “corto” piuttosto che “lungo”. Un utente ha suggerito di introdurre un obbligo di pubblicazione

della previsione del gas riconsegnato nei 4 giorni successivi e nel giorno gas in corso, elaborata dal trasportatore principale con sistemi di previsione propri, in linea con quanto avviene per il settore elettrico (pubblicazioni delle previsioni effettuate da Terna).

- 6.42 L’Autorità, in considerazione di quanto emerso, nel secondo documento per la consultazione, ha proposto di rinviare la definizione di obblighi relativi alla previsione della domanda per successivi approfondimenti, sollecitando pareri circa i formati ed i tempi entro i quali pubblicare i dati di interesse per l’utente.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.43 Un utente ha segnalato l’importanza dell’obbligo di pubblicazione della previsione del gas riconsegnato nei 4 giorni successivi e nel giorno gas in corso, soprattutto al fine di gestire le prenotazioni a stoccaggio.

- 6.44 Un utente ed una impresa di trasporto ritengono invece condivisibile il rinvio della trattazione della tematica.

Orientamenti finali

- 6.45 L’Autorità considera essenziale il tema della programmazione, anche alla luce degli impegni assunti in materia di riforma del sistema di bilanciamento gas e, pertanto, ritiene opportuno riconsiderare la proposta di rinvio avanzata nel secondo documento per la consultazione, prevedendo per l’impresa maggiore di trasporto una soluzione in linea con quanto attualmente in vigore per l’operatore del settore elettrico Terna. L’Autorità intende sollecitare i soggetti a far pervenire suggerimenti su questo specifico aspetto.

Spunto di consultazione Q.14: Programmazione/Assegnazione

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di programmazione/assegnazione? Se no, per quali motivi?

Tempi di risposta a richieste degli utenti

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 6.46 Nel secondo documento per la consultazione, con riferimento alle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti del servizio, l’Autorità ha proposto la definizione dei tempi massimi riportati di seguito, rinviando l’introduzione di indennizzi automatici in caso di un loro mancato rispetto per causa del trasportatore dopo un adeguato periodo di monitoraggio.

| Prestazione | Tempi massimi proposti |
|---|----------------------------------|
| discature dei punti di riconsegna | 3 – 6 giorni lavorativi |
| verifica dei dati di misura verbalizzati | 5 – 10 giorni lavorativi |
| modifica della pressione minima contrattuale | 10 – 20 giorni lavorativi |
| riprogrammazione degli interventi manutentivi | 3 – 5 giorni lavorativi |

- 6.47 Inoltre, l’Autorità ha prospettato l’introduzione dell’obbligo per il trasportatore di rispondere per iscritto, anticipando la comunicazione tramite posta elettronica, a tutte le richieste scritte inviate dagli utenti; inoltre, ha proposto per l’indicatore “tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni degli utenti” l’introduzione di uno standard generale pari a 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione per almeno il 90% dei casi.
- 6.48 Da ultimo, ai fini del monitoraggio, ha proposto l’obbligo di registrare e di comunicare annualmente all’Autorità, con riguardo alle prestazioni di cui ai precedenti punti 6.46 e 6.47, le seguenti informazioni:
- a) il numero totale delle richieste pervenute per ciascuna tipologia di prestazione;
 - b) la data di ricezione;
 - c) la data di invio della risposta;
 - d) per le sole richieste per le quali non sia stato rispettato il tempo massimo di risposta, l’indicazione della causa.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.49 Gli utenti del servizio che hanno preso parte alla consultazione hanno espresso un parere positivo, condividendo ampiamente i contenuti del documento, ma sottolineando con particolare enfasi le difficoltà collegate alle vigenti procedure in tema di discatura dei punti di riconsegna.
- 6.50 Le imprese di trasporto, dal canto loro, rilevano le criticità connesse a tempistiche troppo stringenti, soprattutto quando la richiesta si riferisce ad una prestazione la cui esecuzione dipende anche da attività non direttamente controllabili dal trasportatore.

Orientamenti finali

- 6.51 Alla luce delle osservazioni pervenute, l’Autorità ritiene di confermare le seguenti tempistiche massime di risposta motivata:
- a) 10 giorni lavorativi, per la verifica dei dati di misura verbalizzati;
 - b) 20 giorni lavorativi, per la modifica della pressione minima contrattuale;
 - c) 5 giorni lavorativi, per la riprogrammazione degli interventi manutentivi.
- 6.52 Per quanto riguarda il tema della discatura, in considerazione dei contenuti delle vigenti procedure e del fatto che l’attività dipende anche dalla disponibilità del cliente finale a rilasciare una dichiarazione di aver provveduto alla messa in sicurezza degli impianti a valle del punto di riconsegna, si ritiene opportuno prevedere che l’azienda di trasporto sia tenuta a rispondere per iscritto ad una richiesta di discatura entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, comunicando almeno la data di effettuazione dell’attività; nel caso in cui l’utente non faccia pervenire prima di tale data all’impresa di trasporto la dichiarazione del cliente finale di aver provveduto alla messa in sicurezza degli impianti a valle del punto di riconsegna, l’impresa di trasporto attribuirà a causa di terzi il mancato rispetto del livello generale definito dall’Autorità.
- 6.53 Per quanto riguarda infine l’indicatore “tempo di risposta motivata alle richieste scritte degli utenti”, l’Autorità ritiene di confermare quanto posto in consultazione per tutte le altre tipologie di richiesta non esplicitamente previste ai precedenti punti 6.51 e 6.52.

- 6.54 L'Autorità ritiene necessario prevedere per l'impresa di trasporto l'obbligo di registrazione, con riguardo alle prestazioni di cui ai precedenti punti 6.46 e 6.47, delle seguenti informazioni:
- a) la data di ricezione della richiesta;
 - b) la ragione sociale dell'utente;
 - c) la data di invio della risposta motivata;
 - d) per le sole richieste per le quali non sia stato rispettato il tempo massimo di risposta motivata, l'indicazione della causa.
- 6.55 Per ogni tipologia di prestazione, di cui ai precedenti punti 6.46 e 6.47, l'Autorità considera opportuno stabilire l'obbligo di comunicazione annuale (entro il 31 dicembre) dei seguenti dati:
- a) il numero totale delle richieste di prestazioni;
 - b) il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali l'impresa di trasporto non abbia rispettato il tempo massimo previsto di risposta motivata, classificando le richieste in base alla causa di mancato rispetto;
 - c) il tempo medio effettivo di risposta motivata.

Spunto di consultazione Q.15: Tempi di risposta a richieste degli utenti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di tempi di risposta a richieste degli utenti? Se no, per quali motivi?

Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del trasporto

Sintesi delle proposte del secondo documento per la consultazione

- 6.56 L'Autorità ha sollecitato i soggetti ad inviare proposte circa altri eventuali aspetti rilevanti della qualità commerciale del trasporto, esprimendo già un parere positivo sull'introduzione di una sorta di bacheca elettronica contenente, ad esempio, informazioni relative ai malfunzionamenti dei sistemi informatici.

Sintesi delle osservazioni emerse dalla consultazione

- 6.57 Gli utenti che hanno preso parte alla consultazione si sono detti concordi con l'idea della bacheca elettronica, proponendo di rendere accessibili tramite tale strumento, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 6.28 e 6.32, tutte le principali informazioni necessarie alla programmazione delle attività dei singoli utenti (quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le previsioni di prelievo, i bilanci del gas trasportato in formato excel, il database dei REMI con specificati tutti i dati anagrafici, tecnici e tariffari).
- 6.58 Le imprese di trasporto hanno espresso un parere non favorevole, richiedendo da un lato autonomia nella scelta delle soluzioni dall'altro di definire in dettaglio le informazioni aggiuntive rispetto a quanto già reso disponibile all'utente.

Orientamenti finali

- 6.59 Sulla base delle posizioni espresse in consultazione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che l'impresa di trasporto istituisca una sorta di bacheca elettronica nella quale pubblicare almeno quanto previsto ai precedenti punti 6.28 e 6.32.

Spunto di consultazione Q.16: Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di trasporto

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di trasporto? Se no, per quali motivi?

7. I tempi di attuazione

7.1 L'Autorità ritiene che, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento finale entro il 30 settembre 2009, si possa prevedere la decorrenza della nuova disciplina in tema di regolazione della qualità del servizio di trasporto a partire dall'1 gennaio 2010.

Spunto di consultazione Q.17: I tempi di attuazione

Condividete le proposte dell'Autorità sui tempi di attuazione? Se no, per quali motivi?